



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media

DETERMINA N. 11/17/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177, IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE
DA PARTE DELLA SOCIETÀ PIER STYLE S.R.L. DALLA SOCIETÀ
PRONTO GOLD TELEVISION S.R.L. DI AUTORIZZAZIONE PER LA
FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE
E DELLA CORRISPONDENTE NUMERAZIONE LCN**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito anche *Testo unico*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del*

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 505/17/CONS, del 19 dicembre 2017, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2016*;

VISTA la nota pervenuta il 17 novembre 2017 (prot. n. 81299), con la quale il sig. Piergiacomo Tuveri, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società Pier Style S.r.l. ha comunicato di aver acquisito dalla società Pronto Gold televisione S.r.l. (c.f./p.iva n. 09149660962) il titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi media audiovisivi in chiaro destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale, con il marchio “*DELUXE 139*” (già “*Pronto Gold Television Uno*”, in origine “*KA-BOOM*”) nonché la corrispondente numerazione del Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre (LCN 2139);

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società Pier Style S.r.l., soggetto cessionario/subentrante, risulta essere:

- società a responsabilità limitata, con sede legale in Via Fratelli Bonardi, 13 – 25126 Brescia (BS) P.I. e iscrizione al Registro delle imprese di Brescia n. 03863980987 dal 19 dicembre 2016;
- non iscritta al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) e non operante nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) a causa della recente costituzione ed iscrizione;
- avente il seguente assetto amministrativo: Tuveri Piergiacomo (c.f. *OMISSIS*), socio unico e Amministratore Unico con rappresentanza legale, titolare del 100% delle quote del capitale sociale;
- Non controllante né partecipata ad altre società;
- Titolare dei seguenti titoli abilitativi: nessuno precedentemente l’acquisto del ramo d’azienda.
- Operante nel settore della produzione di video e programmi televisivi (cod. ATECO 59.11),

3. la società Pronto Gold Television S.r.l., soggetto cedente, all'esito dell'operazione risulta essere:

- società a responsabilità limitata con sede legale in Via Vittor Pisani n. 12, 20124 – Milano (MI), c.f. / p. Iva n. 09149660962, iscritta al Registro delle imprese di Milano n. MI – 2072125,
- iscritta Registro degli operatori della comunicazione (ROC) con il n. 26141 dal 21/01/2016 in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi e operante nel SIC;
- controllata al 90% dal sig. Ferruccio Invernizzi (c.f. n. *OMISSIS*), oltre alla sig.ra Rosangela Vaccarella (c.f. n. *OMISSIS*) per un totale di capitale sociale di € 15.000,00;
- non controllante alcuna società;
- avente il seguente assetto amministrativo: Amministratore Unico e rappresentante legale dell'impresa la sig.ra Rosangela Vaccarella;
- titolare delle seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale, relativa al marchio/palinesesto "DELUXE 139" (già "Pronto Gold Television Uno" in origine "KA BOOM"), con LCN 139, giusta il provvedimento di voltura adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico in favore di Pronto Gold Television S.r.l. con determina 03/12/2015 prot. 0071867 del 4/12/2015, nonché ai sensi della presa d'atto ministeriale prot. 0053774 del 8/09/2017 relativa all'intervenuta variazione di denominazione in ambito nazionale (prot. 38659 del 06/06/2016) oggetto della cessione;
 - autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale, relativa al marchio/palinesesto con marchio/palinesesto "Tesory Channel" con LCN 228;

4. l'operazione in esame è stata posta in essere mediante la cessione di ramo d'azienda stipulata in data 25 ottobre 2017 a Milano presso lo studio del Notaio Dott. Lorenzo Redeghieri Baroni, Piazzale Medaglie d'Oro n. 1 (acquisito al n. 3101 di Repertorio / Progr. n. 2171) e registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 5 il 2 novembre 2017 al n. 56430 serie 1T, specificando la pendenza in giudizio presso il T.A.R. Lazio del ricorso (rubr. n. 7411/2016 R.G) avverso il diniego da parte del Ministero competente per il rigetto della richiesta di variazione di genere da "tematico" a "semigeneralista" della citata autorizzazione;

5. con riferimento al rispetto dei limiti del numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che l'operazione in esame, determinando

l'acquisizione da parte della società Pier Style S.r.l. di una prima autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi, utile ai fini della verifica del suddetto limite, non comporta il superamento da parte della medesima della soglia del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico si rileva che, per quanto concerne l'anno 2016, il ramo d'azienda ceduto dalla società Pronto Gold Television ha conseguito ricavi in ambito Sic pari allo (*OMISSIS*) % della dimensione complessiva del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 505/17/CONS del 1 dicembre 2017 (€ 17.640 milioni di euro per l'anno 2016). Pertanto, data la natura dell'operazione in esame, la stessa non risulta idonea a consentire il conseguimento da parte del soggetto acquirente di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 21 dicembre 2017

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano